

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno
del Reddito**

Roma, 21-09-2010

Messaggio n. 23605

OGGETTO: Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali al personale precario (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed Inps. Istruzioni e chiarimenti.

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Facendo seguito al messaggio n. 15023/10, si forniscono le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di prestazione in oggetto per l'anno scolastico 2010-2011. Con l'occasione si forniscono gli ulteriori chiarimenti richiesti dalle sedi.

1. Anno scolastico 2009/10.

Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all'articolo 1 L. n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09 e **non** destinatario di analogo nuovo contratto nell'a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente (messaggi n. 30303/09 e n. 2640/10, par. 1). Per questi soggetti, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell'elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR (messaggio n. 1503/10).

Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza (Circolare n. 125/09, par. 3, e messaggio n. 2640/10, n. 2).

Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell'a.s. 2008/09, di una **supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali** – presentate entro il 30 giugno 2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente (messaggi n. 13224/10 e n. 2640/10, par. 1). Anche per tali domande si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2).

In tal senso, in data 2 settembre 2010 è stato sottoscritto l'addendum alla Convenzione del 5 agosto 2009 che estende al personale anzidetto le modalità di interscambio dati col MIUR ivi previste per la ricognizione dei potenziali beneficiari. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del suddetto addendum, sarà quindi reso disponibile, a fini di controllo, l'elenco dei lavoratori interessati inseriti nelle graduatorie prioritarie relative all'a.s. 2009/10.

Si fa presente che ai soggetti di cui ai D.M. n. 82/09 e n. 100/2009 i quali lamentino la **erronea esclusione** del proprio nominativo nell'elenco trasmesso dal Miur va riconosciuta la facoltà di certificare di propria iniziativa l'inserimento nelle graduatorie.

Si ribadisce, come già indicato dal messaggio 15023/10, primo capoverso, che per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamate anche oltre il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell'a.s. in corso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell'ultimo incarico; tali domande di prestazione vanno **respinte** essendo il trattamento già in corso di pagamento.

A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente.

Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà, quindi, essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico; analogamente si procederà qualora fosse in corso di godimento una eventuale prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa cd. “salvaprecari”.

2. Anno scolastico 2010/11.

Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:

- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- per l'accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell'inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all'a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l'elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione;
- si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2;
- ove il lavoratore lamenti la **erronea esclusione** del proprio nominativo dall'elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l'inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.

3. Decorrenza.

È stato segnalato che le Strutture di alcune Regioni hanno respinto le domande di prestazione presentate da soggetti di cui al D.M. n. 82/09 in mancanza dell'attestazione, entro il 31 dicembre 2009, dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego.

Si precisa al riguardo che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale – secondo le regole generali – ai soli fini della decorrenza del pagamento.

Si ribadisce pertanto che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l'attestazione presso il Centro per l'impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l'attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall'iscrizione al Centro per l'impiego.

Si raccomanda di procedere al riesame in autotutela, ai fini dell'accoglimento, delle domande di prestazione eventualmente respinte per la motivazione indicata.

4. Utilizzo dati Uniemens.

Si ricorda che, ai sensi della Circolare n. 115/08, par. 4, anche per le domande presentate dal personale (precario e non) della Scuola, ove si rilevi il mancato o l'errato utilizzo del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro, la domanda è accoglibile e la prestazione spettante deve essere liquidata sulla base della documentazione, prodotta dall'interessato, attestante i dati retributivi e contrattuali necessari. Si ribadiscono in proposito le istruzioni già fornite con messaggio n. 17115/09.

Il Direttore generale
Nori

Si allega copia dell'addendum alla convenzione fra INPS, MLPS e MIUR.

- [Allegato N.1](#)

**CONVENZIONE
TRA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MIUR)
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
E
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MLPS)**

VISTO

- l'articolo 1, commi 2-3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 che, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede l'inserimento nelle graduatorie ivi previste (elenchi prioritari) dei lavoratori precari della scuola già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbiano potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non siano destinatari di un contratto a tempo indeterminato e non risultino collocato a riposo;
- il Decreto MIUR n. 82 del 29 settembre 2009 che disciplina le modalità per l'inserimento negli elenchi prioritari dei lavoratori del personale scolastico docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010;
- il Decreto MIUR n. 100 del 17 dicembre 2009 che integra il D.M. n. 82/09 prevedendo l'inserimento negli elenchi prioritari anche del personale scolastico docente ed ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni nonché del personale educativo dei Convitti statali;

CONSIDERATO CHE

- la Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS definisce procedure specifiche per la gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dal personale scolastico di cui al D.M. n. 82/09;
- la Circolare INPS n. 125 del 16 dicembre 2009, in coerenza con l'assetto normativo volto a tutelare le esigenze dei lavoratori precari della scuola, disciplina le modalità di presentazione delle domande di prestazione di cui alla Convenzione citata;



RILEVATO CHE

- é necessario estendere al personale di cui al D.M. n. 100/09 le modalità di gestione delle domande di prestazione di disoccupazione già previste per il personale di cui al D.M. n. 82/09;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola le modalità di gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dai lavoratori del personale scolastico docente ed ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni e non sia destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010 nonché del personale educativo dei Convitti statali, inseriti nelle graduatorie di cui al Decreto MIUR n. 100/09.

Art. 2

Obblighi del MIUR

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale dell'INPS l'elenco del personale docente ed ATA beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei DD.MM 82/09 e 100/09.
2. Gli Uffici Scolastici Provinciali del MIUR si impegnano a trasmettere alle rispettive Direzioni Provinciali INPS l'elenco del personale educativo beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi del D.M. 100/09.
3. Tutto il personale inserito negli elenchi prioritari citati è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e accertati dai competenti Uffici scolastici.

Art. 3

Obblighi dell'INPS

1. L'INPS si impegna a definire tempestivamente modalità di presentazione e di gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non a-

Cu

A

n

gricola con requisiti normali presentate dai lavoratori di cui all'art. 1, inseriti negli elenchi di cui all'art. 2, analoghe a quelle già previste per i lavoratori di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande di prestazione, oltre alla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi e delle altre condizioni normativamente previste, le strutture INPS competenti verificheranno la presenza dei richiedenti negli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente Convenzione.

Roma, li 2 SET. 2010

Il Capo del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Dott. Giuseppe Cosentino



Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Dott. Antonio Mastrapasqua

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cons. Francesco Verbaro

